

# Helvetia Pensione Sicura

## PIANO INDIVIDUALE PENSIONISTICO DI TIPO ASSICURATIVO FONDO PENSIONE

(ART.13 del Decreto Legislativo 5 dicembre 2005, N.252)

## CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO

Helvetia Vita S.p.A. - Compagnia Italo Svizzera di Assicurazioni sulla Vita  
Gruppo Assicurativo Helvetia



## INDICE

<b>PREMESSA</b>	<b>3</b>
<b>ART. 1 – MODALITA’ DI ADESIONE</b>	<b>3</b>
<b>ART. 2 - DURATA DEL CONTRATTO, ANTICIPAZIONE, POSTICIPAZIONE E SUA ESTINZIONE</b>	<b>3</b>
<b>ART. 3 - CONFLITTO DI INTERESSI</b>	<b>4</b>
<b>ART. 4 - RECESSO</b>	<b>4</b>
<b>ART. 5 - VERSAMENTI</b>	<b>4</b>
<b>ART. 6 – MODALITA’ DI INVESTIMENTO DEI VERSAMENTI</b>	<b>4</b>
<b>ART. 7 – DETERMINAZIONE DEL CAPITALE</b>	<b>4</b>
<b>ART. 8 – TRASFERIMENTO</b>	<b>4</b>
<b>ART. 9 - PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI</b>	<b>5</b>
<b>ART. 10 - PRESTAZIONI</b>	<b>6</b>
<b>ART. 11 - DETERMINAZIONE DELL’AMMONTARE DELLA RENDITA</b>	<b>7</b>
<b>ART. 12 - COEFFICIENTI DI CONVERSIONE DEL CAPITALE ALLA FINE DELLA FASE DI ACCUMULO IN RENDITA VITALIZIA</b>	<b>7</b>
<b>ART. 13 - RIDETERMINAZIONE DEI COEFFICIENTI DI CONVERSIONE</b>	<b>7</b>
<b>ART. 14 - SPESE</b>	<b>7</b>
<b>ART. 15 – FORO COMPETENTE</b>	<b>8</b>
<b>ART. 16 – NORME APPLICABILI</b>	<b>8</b>
<b>ART. 17 - CLAUSOLA DI RIVALUTAZIONE DELLA GESTIONE SEPARATA HV PREVIREND</b>	<b>8</b>
<b>TABELLE: COEFFICIENTI DI CONVERSIONE IN RENDITA VITALIZIA PER UN EURO DI CAPITALE, RENDITA CERTA PER 5 ANNI E SUCCESSIVAMENTE VITALIZIA, RENDITA CERTA PER 10 ANNI E SUCCESSIVAMENTE VITALIZIA, RENDITA VITALIZIA REVERSIBILE SU UNA SECONDA TESTA</b>	<b>10</b>
<b>REGOLAMENTO DELLA GESTIONE INTERNA SEPARATA_“HV PREVIREND”</b>	<b>12</b>
<b>ALLEGATO A – MODULO DI RICHIESTA DI PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI</b>	<b>15</b>

# CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO

Piano Individuale Pensionistico di Tipo Assicurativo – Fondo Pensione

## ***HELVETIA PENSIONE SICURA***

### **PREMESSA**

Le presenti Condizioni generali di contratto sono redatte in conformità alle disposizioni di legge in materia di Previdenza Complementare.

Resta inteso che qualsiasi eventuale modifica legislativa successiva in materia di Previdenza Complementare prevarrà sulle presenti Condizioni.

Helvetia Vita S.p.A. - Compagnia Italo Svizzera di Assicurazioni sulla Vita, di seguito denominata Compagnia ha trasmesso le Condizioni generali di contratto di “HELVETIA PENSIONE SICURA Piano Individuale Pensionistico di Tipo Assicurativo – Fondo Pensione” (di seguito “Helvetia Pensione Sicura”) alla COVIP (Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione).

La Forma Pensionistica Complementare Helvetia Pensione Sicura prevede due differenti fasi nel corso della sua durata contrattuale:

A) Fase di accumulo.

In tale fase la posizione dell’Aderente verrà rivalutata a seconda del rendimento della gestione interna separata “*HV Previrend*”;

B) Fase di erogazione della rendita.

In questa fase verrà erogata all’Aderente la prestazione pensionistica complementare.

### **ART. 1 – MODALITA’ DI ADESIONE**

L’adesione si perfeziona quando l’Aderente ha compilato in ogni sua parte e sottoscritto il Modulo di adesione e ha corrisposto il primo versamento.

La Compagnia darà apposita comunicazione all’Aderente, mediante lettera di conferma, attestante la data di adesione e le informazioni relative al versamento effettuato.

### **ART. 2 – DURATA DEL CONTRATTO, ANTICIPAZIONE, POSTICIPAZIONE E SUA ESTINZIONE**

Data la peculiarità previdenziale, la durata del presente contratto coincide dunque con la durata in vita dell’Aderente. Per l’esercizio del diritto alla prestazione si rimanda all’art.10 del Regolamento.

L’Aderente ha peraltro la facoltà di prolungare la durata della Fase di accumulo del piano previdenziale oltre il raggiungimento del limite dell’età pensionabile a condizione che, alla data del pensionamento, possa far valere almeno un anno di contribuzione a favore delle forme di previdenza complementare, proseguendo eventualmente il versamento pattuito.

La nuova data di termine della Fase di accumulo dovrà coincidere con la ricorrenza annua di contratto e le richieste di anticipazione/posticipazione dovranno pervenire in Compagnia non oltre il sessantesimo giorno che precede detta ricorrenza annuale.

L’Aderente ha comunque facoltà di richiedere alla Compagnia un’anticipazione della posizione individuale maturata. Per una descrizione analitica delle modalità attraverso le quali esercitare il diritto all’anticipazione si rimanda a quanto previsto nel “*Documento sulle anticipazioni*”.

Il contratto si scioglie nei seguenti casi:

- recesso;
- decesso dell’Aderente;
- richiesta, da parte dell’Aderente, di riscatto totale;
- trasferimento della posizione individuale verso altre forme pensionistiche;
- liquidazione totale della prestazione pensionistica in forma di capitale, laddove previsto.

### **ART. 3 - CONFLITTO DI INTERESSI**

Non sono presenti situazioni di conflitto di interesse derivanti da rapporti di gruppo o da rapporti di affari propri o di società del gruppo

### **ART. 4 - RECESSO**

L'Aderente ha la facoltà di esercitare il diritto di **recesso** dal contratto entro 30 giorni dalla data di adesione così come indicata nel precedente articolo 1, inoltrando per iscritto la richiesta di recesso tramite lettera raccomandata con ricevuta di ritorno al seguente indirizzo: Helvetia Vita S.p.A. – Operation Previdenza – Via G. B. Cassinis 21 – 20139 Milano (Italia).

La Compagnia, entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta di recesso, effettuerà il rimborso del versamento corrisposto, al netto delle spese di adesione di cui al successivo art. 14.

### **ART. 5 - VERSAMENTI**

Nel momento dell'adesione l'Aderente sceglie l'entità dei versamenti da effettuare e la relativa frequenza tra una delle seguenti ammesse:

- mensile;
- bimestrale;
- trimestrale;
- semestrale;
- annuale.

E' prevista la possibilità di effettuare in qualsiasi momento dei versamenti aggiuntivi al piano pattuito.

E' possibile inoltre, senza alcun onere aggiuntivo, modificare il piano dei versamenti pattuito, ovvero:

- sospendere o riprendere i versamenti;
- cambiare l'importo e/o la frequenza degli stessi;

purché la relativa modifica sia richiesta alla Compagnia almeno 60 giorni prima della ricorrenza annuale del contratto (per la ripresa o il cambio di importo/ frequenza).

Il mancato invio dell'avviso di scadenza del versamento, non giustifica l'Aderente per il mancato pagamento del versamento.

### **ART. 6 – MODALITA' DI INVESTIMENTO DEI VERSAMENTI**

I versamenti effettuati verranno investiti nella gestione interna separata HV Previrend.

### **ART. 7 – DETERMINAZIONE DEL CAPITALE**

Il capitale costitutivo della rendita si ottiene decurtando l'ammontare di ciascun versamento destinato dall'Aderente alla gestione interna separata HV Previrend delle spese di cui al punto b1) dell'art. 14.

### **ART. 8 – TRASFERIMENTO**

#### *a) Trasferimento ad altra forma pensionistica complementare*

L'Aderente ha la facoltà di trasferire la posizione individuale maturata alla forma pensionistica complementare alla quale abbia facoltà di accesso in relazione alla nuova attività lavorativa, senza vincoli temporali.

Il trasferimento in altra forma pensionistica complementare può altresì essere effettuato liberamente dopo un periodo minimo di due anni dalla data di conclusione del contratto. Tale trasferimento non è subordinato a motivazioni specifiche.

La somma oggetto del trasferimento è pari all'intera posizione individuale maturata.

#### *b) Trasferimento da altra forma pensionistica complementare*

L'Aderente può trasferire alla forma pensionistica individuale prevista dal presente contratto la posizione maturata presso altra forma previdenziale prevista dal Decreto.

In riferimento a coloro che risultano già iscritti a Helvetia Pensione Sicura alla data del 31.12.2006 si specifica che in caso di trasferimento la posizione individuale maturata è incrementata della quota parte delle spese di "prima annualità" che fa riferimento agli anni e frazioni di anno mancanti alla scadenza rispetto a quelli complessivamente previsti.

## **ART. 9 - PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI**

Per tutti i pagamenti della Compagnia debbono essere preventivamente consegnati alla stessa i documenti necessari a verificare l'effettiva esistenza dell'obbligo di pagamento e a individuare gli aventi diritto. I suddetti documenti nei diversi casi previsti sono i seguenti:

– *per i pagamenti conseguenti all'esercizio del diritto di recesso dal contratto:*

- richiesta firmata dall'Aderente;
- originale del Modulo di adesione relativo al presente contratto con eventuali appendici;

– *per i pagamenti conseguenti alla richiesta di riscatto parziale/totale:*

- richiesta firmata dall'Aderente;
- originale del Modulo di adesione relativo al presente contratto con eventuali appendici;
- documentazione idonea che attesti il diritto a riscattare la posizione individuale per:
  - **riscatto parziale al 50%:**
    - cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo non inferiore a 12 mesi e non superiore a 48 mesi;
    - in caso di ricorso da parte del datore di lavoro a procedure di mobilità, cassa di integrazione guadagni, ordinaria o straordinaria;
  - **riscatto totale:**
    - in caso di invalidità permanente dell'Aderente che comporti la riduzione della capacità lavorativa a meno di un terzo;
    - a seguito di cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione dell'Aderente per un periodo superiore a 48 mesi.

Il riscatto non è tuttavia consentito ove tali eventi si verificano nel quinquennio precedente la maturazione dei requisiti di accesso alla prestazione pensionistica di cui all'art. 10 comma 4 del Regolamento.

– *per il pagamento conseguente alla richiesta di anticipazione:*

- si richiama quanto dettagliatamente indicato nel Documento sulle anticipazioni.

– *per i pagamenti conseguenti al trasferimento ad altra forma pensionistica:*

- richiesta firmata dall'Aderente attestante la volontà di trasferimento della posizione individuale;
- originale del Modulo di adesione relativo al presente contratto con eventuali appendici;
- attestazione di iscrizione alla nuova forma pensionistica;
- istruzioni della nuova forma pensionistica per il trasferimento dell'importo.

– *per i pagamenti conseguenti al decesso dell'Aderente:*

- richiesta di liquidazione della posizione individuale maturata;
- originale del Modulo di adesione relativo al presente contratto con eventuali appendici;
- consenso all'utilizzo dei dati personali sottoscritti dagli aventi diritto nonché fotocopia di un valido documento di identità in corso di validità;
- certificato di decesso dell'Aderente in originale (con indicazione della data di nascita);
- copia autentica del testamento o, in mancanza dello stesso, atto notorio dove risulta che l'Aderente è deceduto senza lasciare testamento nonché le generalità, l'età e la capacità giuridica di tutti gli eredi;
- elenco completo dei Beneficiari corredato da rispettivo codice fiscale e indirizzo.

– *per i pagamenti conseguenti alla prestazione in rendita vitalizia previdenziale:*

- richiesta firmata dall'Aderente;
- documentazione attestante che sono maturati i requisiti per la corresponsione della prestazione pensionistica stabilita dal regime obbligatorio di appartenenza;
- originale del Modulo di adesione relativo al presente contratto con eventuali appendici.

Per la richiesta di pagamento alla Compagnia deve essere utilizzato il Modulo "Allegato A" delle presenti Condizioni generali di contratto.

**Resta inteso che le spese relative all'acquisizione dei suddetti documenti gravano direttamente sugli aventi diritto.**

## **ART. 10 - PRESTAZIONI**

### **1. Capitale costitutivo delle prestazioni pensionistiche**

All'Aderente è garantito un rendimento minimo alla scadenza della fase di accumulo: l'importo del capitale per la costituzione della rendita viene rivalutato annualmente al 31 dicembre in relazione all'andamento della gestione interna separata *HV Previrend*, fermo restando un rendimento minimo garantito annuo del 2% alla data del termine della fase di accumulo stessa. Il capitale maturato al 31 dicembre precedente sarà maggiorato, per la frazione d'anno dal 31 dicembre precedente alla data di richiesta della prestazione, della rivalutazione calcolata in base al tasso di rendimento annuale quale risultato della gestione, nel periodo intercorso dalla fine del mese antecedente alla richiesta e la fine dello stesso mese dell'anno precedente, e ciò unitamente ai versamenti contributivi versati nella frazione d'anno dal 31 dicembre precedente alla data della richiesta della prestazione.

### **2. Prestazione in caso di riscatto, trasferimento, anticipazioni dell'Aderente nella fase di accumulo**

Le prestazioni conseguenti ai seguenti eventi, fermo restando che siano soddisfatti i requisiti imposti dalla legge, come indicato negli articoli 12 (Trasferimento e riscatto della posizione individuale) e 13 (Anticipazioni) del Regolamento.

#### **2.1.**

In particolare per quanto attiene al valore in caso di riscatto, trasferimento, e decesso, sarà pari al capitale maturato al 31 dicembre precedente sulla posizione individuale, maggiorato per la frazione d'anno dal 31 dicembre precedente alla data di richiesta di riscatto della rivalutazione calcolata in base al tasso di rendimento annuale quale risultato della gestione, nel periodo intercorso dalla fine del mese antecedente alla richiesta e la fine dello stesso mese dell'anno precedente, e ciò unitamente ai versamenti contributivi versati nella frazione d'anno dal 31 dicembre precedente alla data della richiesta.

#### **Riscatto**

Il valore di riscatto è calcolato così come indicato al precedente punto 2.1.

In riferimento a coloro che risultano già iscritti a Helvetia Pensione Sicura alla data del 31.12.2006 si specifica che in caso di riscatto la posizione individuale maturata è incrementata della quota parte delle spese di "prima annualità" che fa riferimento agli anni e frazioni di anno mancanti alla scadenza rispetto a quelli complessivamente previsti.

#### **Anticipazione**

In caso di anticipazione verrà corrisposto un capitale pari all'importo richiesto (al lordo delle imposte).

#### **Trasferimento ad altra forma pensionistica complementare**

In caso di trasferimento verrà corrisposto un capitale con le modalità indicate al precedente punto 2.1 al netto delle spese previste di cui all'art. 14.

In riferimento a coloro che risultano già iscritti a Helvetia Pensione Sicura alla data del 31.12.2006 si specifica che in caso di trasferimento la posizione individuale maturata è incrementata della quota parte delle spese di "prima annualità" che fa riferimento agli anni e frazioni di anno mancanti alla scadenza rispetto a quelli complessivamente previsti.

### **3. Prestazione in caso di premorienza dell'Aderente nella fase di accumulo**

In caso di morte dell'Aderente il contratto si risolve, e verrà liquidato, agli aventi diritto, un capitale determinato con le modalità indicate al precedente punto 2.1

Nel caso in cui la morte dell'Aderente avvenga nella fase di erogazione della rendita, nulla è dovuto agli eredi da parte della Compagnia.

#### **ART. 11 - DETERMINAZIONE DELL'AMMONTARE DELLA RENDITA**

Al momento del raggiungimento del diritto alla prestazione pensionistica l'Aderente, potrà richiedere l'erogazione della prestazione previdenziale in forma di rendita che avverrà mediante conversione della posizione individuale maturata sul contratto a tale data. La rendita vitalizia verrà versata in rate mensili posticipate.

La base demografica adottata è la RGS48 distinta per sesso, proiettata, selezionata e corretta.

La base finanziaria è il tasso annuo di interesse del 2%.

#### **ART. 12 - COEFFICIENTI DI CONVERSIONE DEL CAPITALE ALLA FINE DELLA FASE DI ACCUMULO IN RENDITA VITALIZIA**

I coefficienti che verranno utilizzati per la conversione del capitale in rendita al raggiungimento dei requisiti per l'erogazione della prestazione pensionistica sono riportati nell'apposito Allegato "Tabelle: coefficienti di conversione in rendita vitalizia per un Euro di capitale".

Su richiesta dell'Aderente il frazionamento di rateazione della rendita vitalizia posticipata potrà essere diverso dal mensile, con richiesta scritta da inviare alla Compagnia entro la data di maturazione al diritto alla prestazione pensionistica. Su richiesta dell'Aderente il frazionamento di rateazione della rendita potrà essere bimestrale, trimestrale, quadrimestrale o semestrale.

I coefficienti sono richiedibili alla Compagnia e disponibili sul sito [www.helvetia.it](http://www.helvetia.it).

#### **ART. 13 - RIDETERMINAZIONE DEI COEFFICIENTI DI CONVERSIONE**

I coefficienti di conversione sono determinati in base agli elementi demografici e finanziari indicati al precedente art. 12.

La Compagnia si riserva di adeguare la componente demografica assunta per il calcolo dei coefficienti, tenendo conto sia della variazione della probabilità di sopravvivenza desunta dalle rilevazioni statistiche nazionali sulla popolazione condotte dall'ISTAT (o da altro qualificato Organismo Pubblico), e delle rilevazioni statistiche condotte su portafogli assicurativi di cui si fornisce documentazione.

Le condizioni e le relative limitazioni di ammissibilità per la rideterminazione dei coefficienti di conversione, sono indicati nel Regolamento e nella Nota informativa.

Le nuove ipotesi produrranno effetti sulle prestazioni pensionistiche riferite all'ammontare dei versamenti successivi alla modifica dei coefficienti di conversione: variazioni delle basi tecniche avranno efficacia solo sulle quote di capitale acquisite con i versamenti dopo la data di effetto della modifica e sui coefficienti ad essi applicati.

La Compagnia si impegna ad inoltrare una comunicazione con i nuovi coefficienti almeno 120 giorni prima della data di decorrenza delle variazioni di conversione della posizione individuale maturata, comprensiva dell'evidenziazione delle conseguenze economiche sulla prestazione di rendita.

Se la rideterminazione è peggiorativa, entro 90 giorni dal momento della comunicazione l'Aderente può rifiutare tale modifica con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno indirizzata a: Helvetia Vita S.p.A. – Operation Previdenza – via G. B. Cassinis 21 – 20139 Milano (Italia), indicando presso quale altra forma di previdenza complementare intende trasferire la propria posizione individuale, senza conseguenze economiche sulla prestazione assicurata.

#### **ART. 14 - SPESE**

##### **a) Spese di adesione**

*25,00 euro sul primo versamento. Tali spese di adesione sono trattenute solo in caso di recesso dell'Aderente.*

##### **b) Spese nella fase di accumulo**

###### **b.1) direttamente a carico dell'Aderente**

*4,50% prelevate da ogni versamento. Sugli importi trasferiti da altre forme pensionistiche non sono applicate spese.*

###### **b.2) indirettamente a carico dell'Aderente**

*commissione annua per spese di gestione pari a:*

*- 12,50% del rendimento della gestione interna separata HV Previrend, se questo è pari o superiore al 6%;*

- 0,75% dal rendimento della gestione interna separata HV Previrend, se questo è inferiore al 6%;

**c) Spese collegate all'esercizio di prerogative individuali**, dirette alla copertura degli oneri amministrativi sostenuti dalla Compagnia.

**c.1) in caso di trasferimento ad altra forma pensionistica:**

*nessuna*

**c.2) in caso di trasferimento da altra forma pensionistica:**

*nessuna*

**c.3) in caso di riscatto della posizione individuale:**

*nessuna*

**c.4) per il conseguimento delle anticipazioni:**

*nessuna*

**c.5) per il conseguimento del reintegro delle anticipazioni:**

*nessuna*

**d) Spese relative alla fase di erogazione delle rendite**

*Le spese per l'erogazione della rendita sono definite in funzione della rateazione prescelta:*

- 1. 1,15% annuale*
- 2. 1,20% semestrale*
- 3. 1,25% quadrimestrale*
- 4. 1,30% trimestrale*
- 5. 1,40% bimestrale*
- 6. 1,70% mensile*

*Le suddette spese sono già incluse nel coefficiente di conversione in rendita.*

## **ART. 15 – PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE E FORO COMPETENTE**

Per la risoluzione delle controversie relative al contratto tramite sistemi alternativi il reclamante ha:

- la facoltà – in prima istanza – di avvalersi della **negoziazione assistita** prevista ai sensi del D.L. 132/2014, convertito con modifiche dalla L. 162/2014, mediante invio, inoltrato tramite il proprio legale, all'altra parte a stipulare una convenzione;
- l'obbligo – qualora non intendesse avvalersi della negoziazione assistita o il ricorso alla negoziazione stessa non lo abbia pienamente soddisfatto – di attivare, ai sensi del D.Lgs. n. 28/2010 e s.m.i., il **procedimento di mediazione** innanzi ad un Organismo di Mediazione, iscritto in apposito Registro, istituito presso il Ministero della Giustizia, che abbia sede nel luogo del Giudice territorialmente competente per la vertenza;
- la facoltà – solo in seguito alla definitiva conclusione del procedimento di mediazione secondo le modalità di cui al sopra citato D. Lgs. n. 28/2010 e s.m.i. – di adire l'**Autorità Giudiziaria** competente, la quale viene individuata in quella del luogo di residenza o di domicilio del Contraente o dei soggetti che intendono far valere i diritti derivanti dal contratto.

Si ricorda che in relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni e l'attribuzione delle responsabilità permane la competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria.

## **ART. 16 – NORME APPLICABILI**

Per tutto quanto non espressamente regolato dal presente contratto, valgono le norme della legge italiana.

## **ART. 17 - CLAUSOLA DI RIVALUTAZIONE DELLA GESTIONE SEPARATA HV PREVIREND**

Al presente contratto, piano individuale pensionistico (PIP) di tipo assicurativo, la Compagnia riconoscerà una rivalutazione delle prestazioni assicurate nella misura e secondo le modalità appresso definite.

A tal fine la Compagnia gestirà, secondo quanto previsto dal regolamento della gestione interna separata HV Previrend, attività di importo non inferiore alle posizioni individuali maturate.

### **A) Misura di rivalutazione**

La Compagnia comunica entro il 1° marzo di ogni anno il rendimento da attribuire agli Aderenti, di cui all'articolo 4 del regolamento della gestione interna separata. Il rendimento attribuito è determinato, alla data di rivalutazione, quale minore dei seguenti tassi:

- un'aliquota del rendimento della gestione interna separata pari all'87,5% dell'intero rendimento annuo della gestione interna separata *HV Previrend*;
- il rendimento della gestione interna separata diminuito di un tasso pari allo 0,75%.

Durante la fase di accumulo la misura annua di rivalutazione è uguale al rendimento attribuito.

Durante la fase di accumulo in caso di morte, di invalidità permanente che comporti la riduzione dell'attività lavorativa a meno di un terzo o di inoccupazione per un periodo di tempo superiore a 48 mesi dell'Aderente e durante la fase di erogazione della prestazione pensionistica è comunque garantito un rendimento annuo composto minimo del 2%.

Nella fase di erogazione della rendita il tasso annuo di rivalutazione si ottiene scontando per il periodo di un anno, al tasso di rendimento minimo garantito, la differenza fra il rendimento attribuito ed il suddetto rendimento minimo garantito, già conteggiato nel calcolo della rendita.

### **B) Rivalutazione del capitale costituente la rendita nella Fase di accumulo**

Nella Fase di accumulo la rivalutazione del capitale costituente la rendita viene effettuata con effetto al 31 dicembre di ogni anno. Per i versamenti effettuati nel corso dell'anno, la misura di rivalutazione sarà determinata secondo il metodo "pro rata temporis".

Lo stesso metodo verrà applicato anche negli altri casi di rivalutazioni assegnate per periodi inferiori all'anno.

Il capitale rivalutato viene determinato sommando al capitale in vigore, a fronte di ciascun versamento effettuato, un importo pari al prodotto del capitale in vigore per la misura della rivalutazione.

### **C) Rivalutazione della rendita nella Fase di erogazione**

Nella Fase di erogazione della prestazione pensionistica e con effetto dal 31 dicembre di ogni anno, la rendita in vigore al 31 dicembre dell'anno precedente verrà rivalutata incrementandola sulla base del tasso annuo di rivalutazione fissato, a norma del punto A), entro il 1° marzo che segue la data di rivalutazione. Ogni rivalutazione è acquisita in via definitiva.

La prima rivalutazione sarà commisurata alla frazione di anno intercorrente tra la data di erogazione della rendita ed il 31 dicembre immediatamente successivo.

Ad ogni rivalutazione, l'aumento sarà comunicato all' Aderente.

### **Art. 18 – COMUNICAZIONI DOVUTE DALL'ADERENTE**

Laddove nel corso della durata del contratto l'Aderente trasferisca la propria residenza in un altro Stato membro dell'Unione Europea, l'Aderente stesso è tenuto a darne comunicazione alla Compagnia tempestivamente e comunque **entro il termine di 30 giorni dall'avvenuto trasferimento**. Quanto sopra al fine di consentire alla Compagnia di effettuare gli adempimenti relativi all'applicazione delle imposte indirette e degli oneri parafiscali gravanti sui premi eventualmente previsti in altri stati dell'Unione Europea.

**Resta inteso che, nel caso in cui l'Aderente non effettui la suddetta comunicazione nei termini sopra riportati, sarà tenuto a rimborsare alla Compagnia quanto la stessa sia stata eventualmente chiamata a pagare in conseguenza della mancata comunicazione (ad esempio rimborsi dovuti per effetto di contestazioni mosse dall'Amministrazione finanziaria dello Stato membro di nuova residenza).**

Laddove nel corso della durata contrattuale si verificano modifiche alle circostanze che determinano la classificazione FATCA dell'Aderente (cittadino statunitense o fiscalmente residente negli Stati Uniti), lo stesso è tenuto a darne tempestiva informativa alla Società .

**In ogni caso l'Aderente è tenuto ad avvisare tempestivamente la Compagnia in relazione ad ogni eventuale cambio della propria residenza.**

**TABELLE: COEFFICIENTI DI CONVERSIONE IN RENDITA VITALIZIA, RENDITA CERTA PER 5 ANNI E SUCCESSIVAMENTE VITALIZIA, RENDITA CERTA PER 10 ANNI E SUCCESSIVAMENTE VITALIZIA, RENDITA VITALIZIA REVERSIBILE SU UNA SECONDA TESTA, PER UN EURO DI CAPITALE**

Di seguito vengono riportate le tabelle dei coefficienti di conversione in rendita pagabile in rate mensili posticipate espressa per un 1,00 Euro di capitale maturato al termine della Fase di accumulo.

Qualora la rendita prescelta dall'Aderente al momento dell'acquisizione del diritto alla prestazione previdenziale abbia una erogazione con frazionamento differente dal mensile (annuale, semestrale, quadrimestrale, trimestrale o bimestrale), i coefficienti della tabella saranno comunicati dalla Compagnia. Gli stessi sono in ogni caso riportati sul sito internet della Compagnia all'indirizzo [www.helvetia.it](http://www.helvetia.it).

Le spese per l'erogazione della rendita sono definite in funzione della rateazione prescelta: 1,15% annuale; 1,20% semestrale; 1,25% quadrimestrale; 1,30% trimestrale; 1,40% bimestrale e 1,70% mensile.

**Assicurazione di rendita vitalizia immediata in rateazione mensile**

- BASE DEMOGRAFICA: Tavola RGS48 distinta per sesso, proiettata, selezionata e corretta
- BASE FINANZIARIA: Tasso di interesse del 2%
- CARICAMENTI: 1,75% per spese di pagamento della rendita

Sono di seguito riportati i coefficienti conversione in funzione di sesso, età alla data di richiesta

Età	SESSO MASCHILE				SESSO FEMMINILE			
	Anno di nascita				Anno di nascita			
	Fino al 1941	Dal 1942 al 1951	Dal 1952 al 1965	Dal 1966	Fino al 1943	Dal 1944 al 1950	Dal 1951 al 1964	Dal 1965
50	24,081298	24,568214	25,047590	25,518016	26,558136	27,114967	27,562636	28,001792
51	23,586018	24,081298	24,568214	25,047590	26,193096	26,658136	27,114967	27,562636
52	23,082427	23,586018	24,081298	24,568214	25,718180	26,193096	26,658136	27,114967
53	22,571835	23,082427	23,586018	24,081298	25,234683	25,718180	26,193096	26,658136
54	22,054121	22,571835	23,082427	23,586018	24,742064	25,234683	25,718180	26,193096
55	21,530379	22,054121	22,571835	23,082427	24,239486	24,742064	25,234683	25,718180
56	21,000462	21,530379	22,054121	22,571835	23,727607	24,239486	24,742064	25,234683
57	20,465383	21,000462	21,530379	22,054121	23,206164	23,727607	24,239486	24,742064
58	19,923891	20,465383	21,000462	21,530379	22,675223	23,206164	23,727607	24,239486
59	19,374964	19,923891	20,465383	21,000462	22,134667	22,675223	23,206164	23,727607
60	18,819987	19,374964	19,923891	20,465383	21,584753	22,134667	22,675223	23,206164
61	18,259837	18,819987	19,374964	19,923891	21,025630	21,584753	22,134667	22,675223
62	17,695044	18,259837	18,819987	19,374964	20,457847	21,025630	21,584753	22,134667
63	17,126220	17,695044	18,259837	18,819987	19,880716	20,457847	21,025630	21,584753
64	16,554099	17,126220	17,695044	18,259837	19,295334	19,880716	20,457847	21,025630
65	15,979291	16,554099	17,126220	17,695044	18,701027	19,295334	19,880716	20,457847
66	15,402862	15,979291	16,554099	17,126220	18,099220	18,701027	19,295334	19,880716
67	14,825357	15,402862	15,979291	16,554099	17,489244	18,099220	18,701027	19,295334
68	14,248059	14,825357	15,402862	15,979291	16,871373	17,489244	18,099220	18,701027
69	13,672783	14,248059	14,825357	15,402862	16,246426	16,871373	17,489244	18,099220
70	13,100494	13,672783	14,248059	14,825357	15,614997	16,246426	16,871373	17,489244
71	12,530072	13,100494	13,672783	14,248059	14,978356	15,614997	16,246426	16,871373
72	11,962724	12,530072	13,100494	13,672783	14,337329	14,978356	15,614997	16,246426
73	11,399649	11,962724	12,530072	13,100494	13,693753	14,337329	14,978356	15,614997
74	10,841989	11,399649	11,962724	12,530072	13,048868	13,693753	14,337329	14,978356
75	10,291878	10,841989	11,399649	11,962724	12,404485	13,048868	13,693753	14,337329

Esempio: Uomo – Anno di nascita 1957 – Rendita richiesta a 65 anni  
 Capitale costitutivo pari a 120.000 euro  
 Coefficiente di conversione = 17,126220  
 Rendita annua iniziale = 120.000 / 17,126220 = 7.006,80  
 Rata di rendita mensile iniziale = 7.006,80 / 12 = 583,90 euro

- **rendita certa per 5 anni e successivamente vitalizia oppure per la rendita certa per 10 anni e successivamente vitalizia**

L'Aderente ha la possibilità di optare per la conversione del capitale in rendita certa per 5 anni e successivamente vitalizia, oppure per la rendita certa per 10 anni e successivamente vitalizia. I coefficienti di conversione da capitale in rendita certa per 5 anni e successivamente vitalizia, ed i coefficienti di conversione da capitale in rendita certa per 10 anni e successivamente vitalizia, con corresponsione della rendita con frazionamento mensile, sono riportati nell'apposito **Allegato** alle Condizioni generali sui **Coefficienti di conversione da capitale in rendita**. Su richiesta

dell'Aderente saranno comunicati i coefficienti con frazionamento diverso dal mensile, ovvero annuale, semestrale, quadrimestrale, trimestrale o bimestrale.

▪ **rendita vitalizia reversibile**

Nella tabella sottostante sono riportati alcuni esempi di coefficienti di conversione da capitale in rendita vitalizia reversibile al 100% su una seconda testa. Su richiesta dell'Aderente la Società fornirà i coefficienti per i singoli specifici casi.

<b>Valori di opzione in rendita vitalizia reversibile per un euro di capitale</b>								
	<b>Aderente</b>				<b>Seconda Testa</b>			
	data nascita	anni	sexso	Reversibilità	data nascita	anni	sexso	Coefficiente
esempio 1	1937	70	<b>M</b>	100%	1942	65	<b>F</b>	0,051546
esempio 2	1942	65	<b>M</b>	100%	1947	60	<b>F</b>	0,044026
esempio 3	1947	60	<b>M</b>	100%	1950	57	<b>F</b>	0,040839
esempio 4	1937	70	<b>F</b>	100%	1937	70	<b>M</b>	0,057949
esempio 5	1942	65	<b>F</b>	100%	1942	65	<b>M</b>	0,049023
esempio 6	1947	60	<b>F</b>	100%	1947	60	<b>M</b>	0,042670

## **REGOLAMENTO DELLA GESTIONE SEPARATA “HV PREVIREND”**

### **Art. 1 – Costituzione e denominazione della gestione separata**

Helvetia Vita S.p.A. (la “Società”) ha costituito una speciale forma di gestione degli investimenti, denominata “HV Previrend”, separata da quella delle altre attività della Società e destinata esclusivamente all'erogazione agli aderenti di prestazioni pensionistiche e non può essere distratta da tale fine.

Il presente Regolamento costituisce parte integrante delle Condizioni generali di contratto con riferimento a quei contratti di previdenza complementare collegati ai rendimenti realizzati dalla gestione “HV Previrend”.

La gestione “HV Previrend” è denominata in Euro.

La gestione “HV Previrend” è conforme alle norme stabilite dall'ISVAP(oggi IVASS) con Regolamento n. 38 del 03/06/2011 e successive modifiche ed integrazioni.

### **Art. 2 - Attività, obiettivi e politiche di investimento della gestione separata**

Il valore delle attività della gestione “HV Previrend” non può essere inferiore alle riserve matematiche costituite per i piani individuali pensionistici di tipo assicurativo – fondo pensione di cui all'articolo 1, sulla base dei rendimenti realizzati dalla gestione stessa.

La gestione finanziaria ha l'obiettivo di conseguire risultati che consentano di far fronte alle garanzie di rendimento contrattualmente stabilite e realizzare un rendimento positivo, in quanto ciò sia compatibile con le condizioni di mercato. Le politiche di gestione sono tese a garantire nel tempo un'equa partecipazione degli Assicurati ai risultati finanziari della gestione “HV Previrend”; le scelte di investimento si fondano su modelli di Asset Liability Management che permettono di tenere in considerazione, nella selezione e gestione delle attività finanziarie, gli impegni assunti verso gli Assicurati. Oltre al rispetto dei limiti regolamentari, si persegue la liquidità degli investimenti, l'efficienza del profilo rischio-rendimento, anche attraverso la diversificazione, evitando disparità che non siano giustificate dalla necessità di salvaguardare, nell'interesse della massa degli Assicurati, l'equilibrio e la stabilità della gestione “HV Previrend”.

In linea generale, le risorse della gestione “HV Previrend” possono essere investite in tutte le attività ammissibili a copertura delle riserve tecniche ai sensi dell'Art. 38 del D. Lgs. 7 settembre 2005, n. 209, recante il Codice delle Assicurazioni Private e dei relativi regolamenti attuativi.

Tali attività sono di piena e libera proprietà della Società nonché libere da vincoli o gravami di qualsiasi natura.

La gestione “HV Previrend” può investire anche la totalità degli attivi in Titoli di debito emessi e/o garantiti da Stati appartenenti all'Ocse, da organismi sovranazionali ai quali aderisca almeno uno Stato membro dell'Ocse, da emittenti locali controllati da emittenti governativi appartenenti all'Ocse.

E' ammesso l'investimento in Titoli obbligazionari di emittenti corporate, compresi anche gli OICR obbligazionari, in misura non superiore all'80% degli attivi. Il rating degli emittenti, al momento dell'acquisto, deve essere, preferibilmente, almeno Investment Grade<sup>1</sup>; potranno essere acquistate anche obbligazioni con rating Below Investment Grade<sup>2</sup> purché, complessivamente, il loro peso non sia superiore al 5% degli attivi della gestione “HV Previrend”.

Il peso del comparto azionario deve essere inferiore al 20% degli attivi; l'investimento azionario si realizza attraverso l'acquisto di Titoli di capitale, ETF, SICAV e OICR azionari, bilanciati e flessibili. L'esposizione azionaria diretta riguarda titoli con un livello di liquidità adeguato all'investimento effettuato, quotati sui principali mercati borsistici.

---

<sup>1</sup>Secondo le scale di valutazione attribuite da primarie agenzie di rating, Investment Grade è il rating almeno pari a BBB-.

<sup>2</sup>Secondo le scale di valutazione attribuite da primarie agenzie di rating, Below Investment Grade è quello minore di BBB-.

L'investimento nel Comparto Immobiliare può avvenire attraverso l'acquisto di partecipazioni in società immobiliari, quote di OICR immobiliari o immobili. Sono ammessi Investimenti Alternativi (Hedge Fund, Private Equity) attraverso l'acquisto di azioni o quote di OICR aperti non armonizzati, azioni o quote di fondi mobiliari chiusi non negoziate in un mercato regolamentato, fondi riservati e speculativi.

I limiti, i termini e le condizioni alle quali possono essere effettuati investimenti immobiliari e alternativi sono quelli previsti dalla normativa vigente.

Sono, infine, ammessi gli Strumenti di mercato monetario, quali ad esempio depositi bancari, certificati di deposito e OICR monetari, le cui controparti devono avere rating "Investment Grade". Fanno eccezione i soli "conti correnti" dove sono ammesse anche controparti "Below Investment Grade o senza rating", ma con il limite massimo del 3%.

L'operatività attraverso strumenti finanziari derivati e l'investimento in prodotti strutturati avviene nel principio di sana e prudente gestione e si conforma alle disposizioni normative in materia. Gli strumenti finanziari derivati sono ammessi con finalità di copertura e gestione efficace, con le modalità e i limiti previsti dalla normativa vigente.

Con operazioni di copertura si intendono quelle operazioni destinate a ridurre, totalmente o parzialmente, il rischio di investimento o di controparte ed effettuate allo scopo di proteggere il valore di singole attività o passività o di insiemi di attività o passività, da variazioni sfavorevoli dei tassi, degli indici, dei prezzi degli strumenti finanziari e dal rischio di default degli emittenti degli strumenti finanziari in portafoglio.

Le operazioni di gestione efficace del portafoglio sono quelle operazioni effettuate allo scopo di raggiungere prefissati obiettivi di investimento in maniera più veloce, agevole, economica o flessibile rispetto a quanto sarebbe possibile ottenere operando sugli attivi sottostanti, senza generare nel contempo un incremento significativo del rischio di investimento, rispetto a quello generabile operando direttamente sugli attivi sottostanti.

Ai sensi della normativa vigente sono, comunque, esclusi gli investimenti in:

- crediti infruttiferi, ad esclusione di quelli nei confronti di Assicurati ed Intermediari per premi da incassare nella misura in cui siano effettivamente esigibili da meno di tre mesi;
- immobili destinati all'esercizio della Società;
- crediti verso i riassicuratori, fermo restando quanto previsto dall'articolo 8, comma 5 del Regolamento ISVAP (oggi IVASS) 38/2011;
- immobilizzazioni materiali;
- spese di acquisizione da ammortizzare.

Le operazioni con le controparti di cui all'Art. 5 del Regolamento ISVAP (oggi IVASS) 27/05/2008 n.25, sono ammesse e non devono pregiudicare gli interessi degli Assicurati. Sono effettuate a condizioni di mercato, ovvero a condizioni che è possibile ottenere da imprese o soggetti indipendenti (principio della c.d. "best execution") e in coerenza con la normativa IVASS vigente.

Gli investimenti in OICR ed obbligazioni emesse o gestite da società appartenenti allo stesso Gruppo della Società non possono superare il 30% del patrimonio della gestione "HV Previrend".

L'uscita delle attività dalla gestione "HV Previrend" può avvenire esclusivamente da realizzo.

### **Art. 3 - Determinazione del tasso medio di rendimento annuo della gestione separata**

Annualmente viene determinato il tasso medio di rendimento della gestione "HV Previrend" relativamente al periodo di osservazione che decorre dal 1° gennaio fino al 31 dicembre di ciascun anno.

In aggiunta al tasso medio di rendimento sopra indicato, al termine di ciascun mese viene determinato il tasso di rendimento medio realizzato per il periodo corrispondente ai 12 mesi di calendario precedenti.

I tassi medi di rendimento, relativi ai periodi sopra indicati, sono determinati rapportando il risultato finanziario della gestione di competenza di quel periodo al valore medio annuo degli investimenti della gestione relativo al medesimo periodo.

Il risultato finanziario della gestione è costituito dai proventi finanziari di competenza conseguiti dalla gestione stessa nel periodo considerato, comprensivi degli scarti di emissione e di

negoziazione di competenza, dai ratei di interessi e di cedole maturati e dagli utili e dalle perdite di realizzo di competenza della gestione. Il risultato così ottenuto viene quindi diminuito delle spese di seguito riportate.

Possono gravare sulla gestione separata unicamente le imposte e tasse, le spese legali e giudiziarie sostenute nell'esclusivo interesse degli aderenti, gli oneri di negoziazione derivanti dall'attività di impiego delle risorse, il contributo di vigilanza dovuto alla COVIP ai sensi di legge e la quota di pertinenza delle spese relative alla remunerazione e allo svolgimento dell'incarico di Responsabile dei PIP collegati alla gestione separata. Non sono consentite altre forme di prelievo, in qualsiasi modo effettuate.

Gli utili e le perdite di realizzo vengono determinati con riferimento al valore di iscrizione delle corrispondenti attività nel libro mastro della gestione "HV Previrend", e cioè al prezzo di acquisto per l'attività di nuova acquisizione ed al valore di mercato all'atto dell'iscrizione per i beni già di proprietà della Società.

Gli utili realizzati comprendono anche quelli derivanti dalla retrocessione di commissioni o di altri proventi ricevuti dalla Società in virtù di accordi con soggetti terzi e riconducibili al patrimonio della gestione stessa.

Le plusvalenze e le minusvalenze vanno prese in considerazione, nel calcolo del rendimento finanziario, solo se effettivamente realizzate nel periodo considerato.

Per valore medio annuo degli investimenti della gestione "HV Previrend" si intende la somma della giacenza media dei depositi in numerario presso gli Istituti di Credito, della consistenza media degli investimenti in titoli e di ogni altra attività della gestione stessa.

La consistenza media nel periodo di osservazione dei depositi, dei titoli e delle altre attività viene determinata in base al valore di iscrizione nel libro mastro della gestione "HV Previrend".

I criteri di valutazione impiegati ai fini del calcolo della giacenza media non possono essere modificati, salvo in casi eccezionali. In tale eventualità, il rendiconto riepilogativo della gestione separata è accompagnato da una nota illustrativa che riporta le motivazioni dei cambiamenti nei criteri di valutazione ed il loro impatto economico sul tasso medio di rendimento della gestione "HV Previrend".

#### **Art. 4 - Verifica contabile della gestione separata**

La gestione "HV Previrend" è annualmente sottoposta a verifica contabile da parte di una Società di Revisione iscritta all'Albo Speciale tenuto dalla Consob ai sensi dell'art. 161 del D.lgs. 24/02/1998 n. 58 (T.U.F.) e dell'art. 43, comma 1, lettera i) del D. Lgs. 27/01/2010 n. 39 e rispettive successive modifiche ed integrazioni, la quale attesta la rispondenza della gestione stessa al presente Regolamento.

In particolare, sono verificati la corretta valutazione delle attività attribuite alla gestione, il rendimento annuo della gestione quale descritto al precedente articolo 3 e l'adeguatezza dell'ammontare delle riserve matematiche.

In occasione della verifica contabile annuale relativa al periodo di osservazione, la Società di Revisione di cui sopra verifica anche tutti gli altri 11 rendimenti annui calcolati in periodi non coincidenti con il periodo di osservazione.

#### **Art. 5 - Eventuali modifiche**

La Società si riserva di apportare al presente Regolamento quelle modifiche che si rendessero necessarie a seguito di cambiamenti della normativa primaria e secondaria oppure a fronte di mutati criteri gestionali con esclusione, in tale ultimo caso, di quelle meno favorevoli per gli Assicurati.

## ALLEGATO A – MODULO DI RICHIESTA DI PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI

Spedire a: Helvetia Vita S.p.A.  
Operation Previdenza

**Helvetia Pensione Sicura**

**PIANO INDIVIDUALE PENSIONISTICO DI TIPO ASSICURATIVO - FONDO PENSIONE**

(ART.13 del Decreto Legislativo 5 dicembre 2005, N.252)

Aderente \_\_\_\_\_ Posizione Individuale n. \_\_\_\_\_

Intermediario \_\_\_\_\_ Codice \_\_\_\_\_

Con la presente lo/gli avente/i diritto chiede/chiedono il pagamento della seguente tipologia di prestazione (barrare la casella relativa):

RISCATTO TOTALE PER \_\_\_\_\_ (INDICARE LA MOTIVAZIONE)

DOCUMENTI ALLEGATI: \_\_\_\_\_

RISCATTO PARZIALE FINO AL 50% PER \_\_\_\_\_ (MOTIVAZIONE)

DOCUMENTI ALLEGATI: \_\_\_\_\_

ANTICIPAZIONE DI € \_\_\_\_\_ PER \_\_\_\_\_ (MOTIVAZIONE)

DOCUMENTI ALLEGATI: \_\_\_\_\_

TRASFERIMENTO AD ALTRA FORMA PENSIONISTICA

DECESSO DELL'ADERENTE (durante la fase di accumulo)

PRESTAZIONE IN RENDITA VITALIZIA PREVIDENZIALE

con la seguente modalità (barrare la casella prescelta):

bonifico sul conto corrente n° \_\_\_\_\_ intestato a \_\_\_\_\_  
presso \_\_\_\_\_ (CIN \_\_\_\_, ABI \_\_\_\_\_, CAB \_\_\_\_\_)

assegno di traenza intestato allo/agli avente/i diritto

Si allegano i documenti previsti all'articolo 10 delle Condizioni generali di contratto.

\_\_\_\_\_  
Luogo e data

\_\_\_\_\_  
Firma dell'avente diritto

\_\_\_\_\_  
Firma dell'intermediario

\_\_\_\_\_  
Firma dell'avente diritto

---

### DENUNCIA DEI CONTRIBUTI NON DEDOTTI IN SEDE DI DICHIARAZIONE DEI REDDITI

Da compilare in caso di PRESTAZIONE PREVIDENZIALE IN RENDITA O PRESTAZIONE PREVIDENZIALE IN CAPITALE (ENTRO 1/2), RISCATTO

Il sottoscritto Aderente dichiara di non aver dedotto o che non dedurrà in sede di dichiarazione dei redditi i seguenti premi versati:

anno \_\_\_\_\_ € \_\_\_\_\_ anno \_\_\_\_\_ € \_\_\_\_\_

e che il suo codice fiscale è \_\_\_\_\_

Firma \_\_\_\_\_

---

### NOTA BENE:

La Compagnia si riserva di chiedere, in tutti i casi, l'ulteriore documentazione che si rendesse strettamente necessaria per definire la liquidazione dell'importo spettante.

**Helvetia Vita S.p.A. - Compagnia Italo Svizzera  
di Assicurazioni sulla Vita S.p.A.**

Sede Legale e Operativa  
Via G. B. Cassinis, 21 – 20139 Milano  
Tel. 02 53. 51.1 – Fax 02 53.72.89  
E-mail PEC: [helvetiavita@actaliscertymail.it](mailto:helvetiavita@actaliscertymail.it)  
[www.helvetia.it](http://www.helvetia.it)

Capitale Sociale € 47.594.000 i.v.  
Num. Iscriz. del Reg. delle Imprese di Milano, C.F. e P.I. 03215010962 – R.E.A. n. 1882793  
Iscriz. Albo Imprese di Ass. n. 1.00142  
Iscrizione Albo Gruppi Assicurativi. n. d'ordine 031  
Società soggetta alla Direzione ed al Coordinamento della Helvetia Compagnia Svizzera  
d'Assicurazioni SA, Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia  
Società con unico Socio  
Imp. Autor. all'eser. delle ass. sulla Vita con Provv. ISVAP n. 1979 del 4 dicembre 2001  
(G.U. del 12/12/2001 n. 288)